



COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO
AL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con deliberazione G.C. n. 27 in data 23.04.2020

INDICE GENERALE

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Servizio sostitutivo.....	3
Art. 3 - Personale interessato e valore buono pasto.....	3
Art. 4 - Condizioni oggettive per la fruizione	3
Art. 5 - Procedura di erogazione, uso e restituzione dei buoni pasto.....	4
Art. 6 - Tipologie buoni pasto.....	4
Art. 7 - Assegnazione del buono pasto ordinario.....	4
Art. 8 - Assegnazione del buono pasto straordinario.....	4
Art. 9 - Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della polizia municipale... 	5
Art. 10 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali	5
Art. 11 - Disposizioni finali	5

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di La Loggia, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente rispettivamente agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 e agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000.

Art. 2 – Servizio sostitutivo

1. Il Comune di La Loggia, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto) anche in formato elettronico.
2. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 3 – Personale interessato e valore buono pasto

1. Il Comune di La Loggia, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicurano al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di € 7,00 alle condizioni indicate dai successivi articoli. Tale valore potrà essere adeguato, se le disposizioni normative e le disponibilità di bilancio lo consentiranno.
2. Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato, sempre nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare:
 - al personale in posizione di comando da altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di provenienza;
 - al personale comandato presso altri Enti solo qualora il servizio mensa o sostitutivo non sia erogato dall'Ente di destinazione. In quest'ultimo caso saranno erogati buoni pasto nel numero massimo corrispondente a quelli stabiliti per il servizio al quale organicamente appartiene;

Art. 4 – Condizioni oggettive per la fruizione

1. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) deve prestare attività lavorativa nella giornata per almeno sette ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
 - c) deve prestare attività lavorativa al mattino per almeno quattro ore, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, di norma, tra le 12,00 e le 15,00, con prosecuzione dell'attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria nel pomeriggio per almeno due ore;

d) la consumazione deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono prestazione lavorativa non inferiore a sette ore complessive nella giornata.

3. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione.

4. Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell'interesse dell'Ente che a carattere personale, a condizione che siano prestate almeno quattro ore di attività lavorativa effettiva nell'arco della giornata, con un rientro pomeridiano di almeno trenta minuti ed una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore. Le ore di permesso non sono computate ai fini del calcolo della pausa pranzo.

5. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 5 – Procedura di erogazione, uso e restituzione dei buoni pasto

1. I buoni pasto vengono consegnati periodicamente in numero congruo rispetto ai rientri pomeridiani programmati e, di norma, in anticipo rispetto al giorno di effettiva maturazione del diritto, salvo successivo conguaglio, direttamente all'avente diritto che firma per ricevuta. Le differenze, in più o in meno, registrate in sede di conguaglio sono compensate nel periodo successivo.

2. Ogni dipendente o altro avente diritto è direttamente responsabile in ordine alla custodia dei buoni pasto ricevuti. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

3. Eventuali buoni residui, non utilizzati entro la data di scadenza riportata nel buono pasto, perché effettivamente ancora non maturati, dovranno essere restituiti entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza. Analoga procedura di restituzione dovrà essere osservata anche nel caso di cessazione dal servizio e ogniqualvolta il valore del buono pasto venga variato. Nel caso di mancata riconsegna, totale o parziale, del numero di buoni pasto da restituire, si procederà d'ufficio alla trattenuta in busta paga del corrispettivo relativo.

4. Le trattenute di legge fiscali e previdenziali eventualmente gravanti sui buoni pasto saranno effettuate direttamente sulla busta paga, su base quadrimestrale, nel primo mese utile successivo al conteggio.

Art. 6 – Tipologie buoni pasto

1. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

- buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio,
- buono pasto straordinario attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato e per ogni giornata effettivamente lavorata anche festiva.

Art. 7 - Assegnazione del buono pasto ordinario

1. Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 4.

Art. 8 - Assegnazione del buono pasto straordinario

1. Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, oltre il normale debito orario giornaliero, di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può

usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b) c) e d) del precedente art. 4. In assenza della prescritta autorizzazione, il buono pasto non può essere attribuito.

2. Il buono pasto è riconosciuto anche nei casi di missione o partecipazione a corsi di formazione che coprano l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione minima di trenta minuti e lavoro postmeridiano.

Art. 9 - Attribuzione del buono pasto al personale della polizia municipale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno due ore, è attribuito un buono pasto straordinario, previa effettuazione di una pausa minima di trenta minuti certificata dai sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il prolungamento dell'orario si renda necessario per esigenze di servizio non derogabili (incidenti stradali, TSO, emergenze di protezione civile, ecc.), verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 9 maggio 2006, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

2. Le stesse disposizioni di cui al precedente comma si applicano a tutto il restante personale nel caso di interventi emergenziali di protezione civile.

Art. 10 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato può essere riconosciuto il buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4 del presente disciplinare. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.